

ESENTE
ENTI 3° SETTORE

L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'
SEDE LEGALE- CAGLIARI- VIA SAN GIOVANNI 423
C.F. 92024480920

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di aprile alle ore 19:00, presso la chiesa Parrocchiale San Massimiliano Kolbe, in via Cornalias n.92 in Cagliari, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1) Modifiche Statutarie richieste dalla RAS in ottemperanza del d.lgs. 117/2017 Iscrizione al Registro Generale del Volontariato;

2) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Presidente Don Carlo Follesa che chiama a fungere da segretario il Sig. Fabrizio Usai.

Il Presidente constata che sono presenti n.15 soci risultante dal libro soci e dall'elenco allegato al presente verbale di cui n.3 con delega, pertanto l'assemblea risulta validamente costituita.

Il presidente chiede al Dott. Arba Mauro, nella sua qualità di consulente dell'associazione di spiegare le motivazioni che hanno richiesto queste integrazioni dello statuto modificato da poco.

Dopo aver preso la parola il Dott. Arba Mauro comunica ai soci che, a seguito dei controlli che la Regione Sardegna sta effettuando sugli statuti delle associazioni prima del definitivo passaggio al RUNTS, ha richiesto all'associazione, tramite email che si allega al presente verbale, delle integrazioni da apportare. Dopo aver consegnato ai soci lo statuto con evidenziate le modifiche apportate, ha poi proceduto con la lettura delle integrazioni richieste dalla regione e la relativa modifica apportata allo statuto.

Dopo aver esaminato e discusso il presidente procede con la votazione per l'approvazione delle integrazioni.
I risultati delle votazioni sono i seguenti:

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 18

VOTI FAVOREVOLI: 18

VOTI CONTRARI: 0

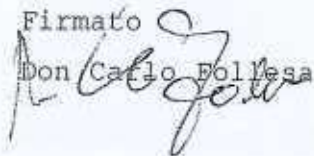
ASTENUTI: 0

L'assemblea viene chiusa alle ore 20,00

IL PRESIDENTE

Firmato

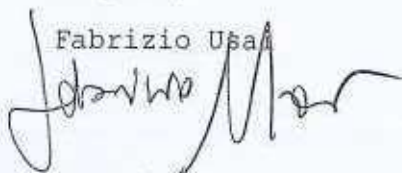
Don Carlo Follesa



IL SEGRETARIO

Firmato

Fabrizio Usai

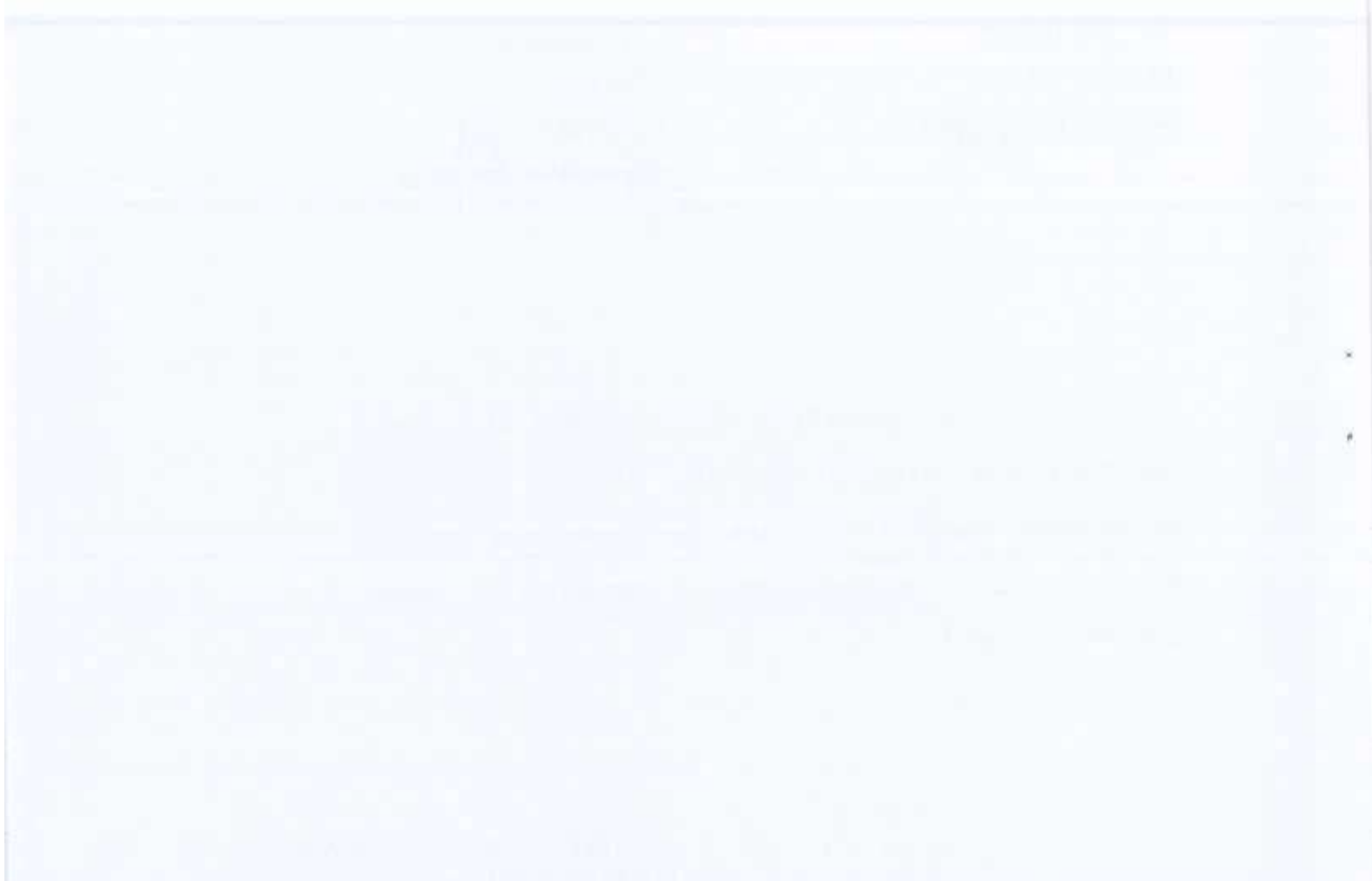


"Il sottoscritto, Don Follesa Carlo, in qualità di legale rappresentante, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso l'associazione."

AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI I

Registrato il 12.04.2022 al n. 523

ESENTE ENTI 3° SETTORE



L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'
- STATUTO -

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l'Associazione denominata "L'Aquilone Centro Sardo di Solidarietà" o, in breve, "L'Aquilone Centro Sardo di Solidarietà".

1.2 La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (OdV) **successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** o, nelle more che sia adottato il provvedimento di iscrizione al RUNTS, nel Registro generale del Volontariato della regione. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "L'Aquilone Centro Sardo di Solidarietà - Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "L'Aquilone Centro Sardo di Solidarietà - OdV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti Registri.

1.3 L'Associazione ha sede legale in Cagliari, nella Via San Giovanni, 423. Il trasferimento della sede legale, all'interno del comune, non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

1.4 L'associazione ha durata illimitata.

1.5 L'associazione opera ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

Art. 2 – Finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a operare, attraverso l'ideale di solidarietà e volontariato, **nel campo dell'emarginazione sociale per prevenire e rimuovere il disagio nei confronti di tutte le persone in condizioni di bisogno o fragilità per qualunque causa.** L'associazione sorge per **volontà di cittadini i quali condividono e individuano, come principio di base, il volontariato inteso come patrimonio comune posto al servizio di una realtà sociale tipica del nostro tempo.**

Nel rispetto di un ideale di solidarietà e di volontariato si propone di dare risposte ai bisogni emergenti e alle richieste di aiuto.

2.2 L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare:

a) individuare e curare preventivamente le cause di disadattamento sociale rivolte in generale verso le devianze sia giovanili che adulte;



- b) attuare tutte le forme di prevenzione, recupero, reinserimento tendenti alla tutela e crescita dell'individuo in difficoltà creando interessi e stimoli alternativi;
- c) proteggere, curare e tutelare le persone affette da dipendenze o affette da problematiche psichiatriche, della terza età, dei disabili, dell'infanzia e della gioventù in stato di abbandono o di bisogno e delle loro reti familiari, dei soggetti in stato di povertà, dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- d) individuare, prevenire e rimuovere le cause di devianza, disadattamento sociale ed emarginazione sociale rivolte sia alle fasce giovanili, sia adulte ivi inclusi i bisogni delle fasce sociali più deboli, degli immigrati, delle persone disoccupate e delle donne in stato di difficoltà;
- e) promuovere il reinserimento sociale delle persone in stato di disagio o di fragilità, incluse le persone ristrette negli istituti penitenziari o in uscita da essi, anche attraverso l'avviamento all'attività lavorativa, sia interna che esterna;
- f) promuovere e gestire iniziative complementari (ergoterapiche) finalizzate al reinserimento lavorativo, ricreative del tempo libero, alla formazione professionale.
- g) creazione e sostegno di missioni che abbiano le stesse finalità dell'associazione ossia il recupero di situazioni di disagio ed emarginazione sociale

Art. 3- Attività

3.1 Per raggiungere le sue finalità l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- gestire strutture, centri d'ascolto, centri sociali, centri di reinserimento a favore di soggetti indicati all'art.2.2
- prestare attività di assistenza psicologica, medica, legale, amministrativa, di sostegno, anche finanziario, alle persone in condizioni di bisogno o di fragilità sociale e ai loro familiari;
- prestare attività di sostegno legale e amministrativo per le pratiche relative ad aiuti e sussidi pubblici quali quelli previsti per l'invalidità, la disabilità, l'accompagnamento e simili;
- promuovere e gestire attività di educazione e di sensibilizzazione verso il tema della salute e dei corretti stili di vita presso le scuole e il pubblico in generale;
- promuovere e gestire attività culturali, artistiche, ergoterapiche, ricreative, editoriali che concorrano a creare una nuova mentalità e nuovi atteggiamenti verso i temi del disagio sociale, della salute e delle malattie, della creazione e condivisione di norme e comportamenti, individuali e sociali, che valorizzino la dignità e la libertà della persona;
- promuovere indagini conoscitive a livello psicosociale sui soggetti con dipendenza, portatori di handicap, con disturbi sulla personalità, sulla terza età e su soggetti in condizioni di povertà, e su soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;



3.2 Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

a) **interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n.104 e alla L. 22/6/2016 n.112 e successive modificazioni;**

b) **interventi e prestazioni sanitarie;**

c) **prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/2/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6/06/2001, e successive modificazioni;**

d) **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**

h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**

i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo**

l) **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**

n) **cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;**

p) **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6/06/2016 n.106;**

q) **alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;**

r) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**

s) **agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18/08/2015 n. 141, e successive modifiche;**

u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/08/2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;**

3.3 L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i limiti e le condizioni definiti dall'apposito decreto ministeriale 107/2021 s.m.i; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.4 L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.



3.5 Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;**
- d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
- e) partecipare, nella qualità di soci, o collaborare con altri Enti del Terzo Settore, la cui attività sia rivolta, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- f) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a** favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- g) erogare premi e borse di studio;
- h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse dell'associazione;
- i) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione.

Art. 4 - Ammissione e numero dei soci

4.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.

4.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

4.3 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare, al Consiglio Direttivo, una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;



- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

4.5 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.6 L'eventuale delibera di rigetto, della domanda, deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

4.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

4.8 L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito altri meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci.

4.9 La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art 5 – Diritti e Obblighi degli Associati

5.1 I soci hanno diritto di:

- a) elettorato attivo e passivo per gli organi direttivi dell'Associazione;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;**
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;

f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, facendone apposita richiesta al legale rappresentante, tramite raccomandata A/R o PEC, il quale dovrà entro il termine di 20 giorni, dalla data della ricezione della stessa, produrre quanto richiesto.

5.2 I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali. La quota sociale non è trasmissibile e non rivalutabile;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

5.3 L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

6.1 La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

6.2 Il Socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

6.3 Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

6.4 L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

6.5 Prima di procedere all'esclusione, al socio, va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

6.6 I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7 – Organi Sociali

7.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art.30 del CTS
- d) il Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dall'art.14 e 15 del presente statuto e dall'art. 31 del CTS

7.2 Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono onorifici e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti, nel caso non siano soci dell'Associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

7.3 - Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

Art. 8 - l'Assemblea: a) competenze

8.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. È composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci, e in regola con il versamento delle quote sociali. Il diritto di voto spetta ai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e quando, ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

8.2 L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.3 L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

Art. 9 – L'assemblea: b) convocazione e quorum

9.1 L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta via lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, contenente l'ordine del giorno, e spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

9.2 L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo e ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.3 L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

9.4 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

9.5 L'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e, la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.6 Per deliberare l'estinzione, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nonché per la devoluzione del Patrimonio conseguente dalle operazioni della sua estinzione o scioglimento, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.7 le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:



- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10 - l'Assemblea: c) votazioni e verbali

10.1 Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato che non sia un membro del consiglio direttivo o dell'organo di controllo, mediante delega scritta; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

10.2 Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

10.3 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

10.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.5 Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo: a) costituzione e durata

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

11.2 Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.



11.3 Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi non eletti, che previa ratifica della nomina da parte dell'assemblea, rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In mancanza si provvederà a convocare l'assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio.

11.4 Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

11.5 L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere, con apposito regolamento, che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e potrà, nel caso, anche fare riferimento a quanto previsto in materia, dai codici di comportamento adottati dalle reti associative a cui l'associazione potrà eventualmente aderire.

Art. 12-II Consiglio Direttivo: b) compiti e funzionamento

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del Codice del Terzo Settore, il potere di rappresentanza dei Consiglieri è generale, nomina al suo interno un Presidente, al quale delega il potere di agire come legale rappresentante dell'associazione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12.2 Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione della attività sociali.

12.3 In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) Sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva e passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

12.4 Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 – ter del Codice Civile.

12.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed **urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo** si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

12.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

12.7 Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

12.8 I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso, qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

12.9 Ai membri del consiglio direttivo non può essere retribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

12.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che **provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;**

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli **argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.**

Art. 13 – Il Presidente

13.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.



13.2 Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nei casi di necessità e di urgenza può esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

13.3 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

13.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

13.5 È di competenza del Presidente nominare i vari delegati alle attività dell'Associazione.

13.6 Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

13.7 In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

Art. 14 – Organo di Controllo

14.1 In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea deve nominare l'organo di controllo, anche monocratico.

14.2 l'Organo di Controllo, assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore comma 6 e 7 e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

14.3 Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può affidare il controllo contabile all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro, o in caso di organo collegiale almeno uno dei suoi membri deve possedere i requisiti di cui sopra.

Art. 15 – Il Revisore Legale dei Conti

15.1 L'assemblea ordinaria elegge il Revisore legale dei Conti, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore,

15.3 Il Revisore dura in carica 3 anni e può essere rieletto; Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.



15.4 L'assemblea può affidare all'organo di controllo il controllo contabile previsto per il revisore dei conti, come previsto dall'art. 14.3 del presente statuto.

Art. 16 – Patrimonio, Assenza di scopo di lucro e risorse economiche

16.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.2 Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed **altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento** individuale del rapporto associativo.

16.3 L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

16.4 Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art 56 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 – Esercizio Sociale, Bilancio

17.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e **gestionale, le modalità di**

perseguimento delle finalità statuarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

17.3 Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dell'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

17.4 L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

17.5 Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo gravi e comprovati motivi si ricorrerà al maggior termine di sei mesi per l'approvazione; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

17.6 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

Art 18 – Bilancio Sociale

18.1 Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art 19 – Libri Sociali

19.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito.

19.2 I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

19.3 I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese facendone apposita richiesta al legale rappresentante, tramite raccomandata A/R o PEC, il quale dovrà entro il termine di 20 giorni, dalla data della ricezione della stessa, produrre quanto richiesto.

Art. 20 - Volontari

20.1 L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



20.2 L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

20.3 L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

20.4 L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 - Lavoratori

21.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

21.2 In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

Art. 22-Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

22.1 In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea straordinaria.

Art. 23 – Norme finali e di rinvio

23.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti in quanto compatibili.



